



Comune di Crema

Settore Commercio

Ordinanza n. 2014/00261 del 22/12/2014

Oggetto: IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE - CALENDARIO DI APERTURA FESTIVA E DOMENICALE - ANNO 2015 -

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che attribuisce a Regione Lombardia la competenza a determinare i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti;

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/10359 del 21 ottobre 2009 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi generali per i comuni su orari e turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti" in attuazione della "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" (ex L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004);

VISTO il D.d.u.o. Commercio, Reti Distributive e Tutela dei Consumatori del 5 dicembre 2014, n. 11837 della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia di "Calendario dei Turni di servizio dei giorni festivi e domenicali relativi al periodo gennaio-dicembre per l'anno 2015, in attuazione dell'art. 3 della D.G.R. sopra richiamata e dei Turni di chiusura degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per Ferie annuali per l'anno 2015 in attuazione dell'art. 6 della D.G.R. sopra richiamata;

DATO ATTO della necessità di normare la materia su orari e turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti", relativamente ai turni di servizio dei giorni festivi e delle ferie per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la turnazione assicura l'apertura festiva e domenicale di un minimo di impianti assistiti per turno ed è rispettosa di quanto stabilito dalla Regione Lombardia sull'agevolazione riconosciuta agli automobilisti portatori di handicap, che potranno fare rifornimento al prezzo praticato per la modalità self-service, pur essendo serviti dal gestore del distributore per gli impianti che prevedono le aree cosiddette "isole fai da te";

DATO ATTO che la turnazione rispetta la facoltà concessa al Comune di derogare al turno di apertura festiva alla presenza delle condizioni previste dall'art. 5, della richiamata D.G.R. n. 10359/2009;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte di stabilire, per l'anno 2015, il calendario di apertura per le domeniche e i giorni festivi degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso autotrazione e delle ferie così come allegato al presente atto;

Sentite le Associazioni di Categoria delle Imprese;

VISTO l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO la Legge Regionale della Lombardia 5 ottobre 2004 n. 24 e s.m.i.;

VISTO la Legge Regionale del 7 agosto 2008 n. 25, di modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 ottobre 2004 n. 24;

VISTO la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i

VISTO la Legge Regionale 22 novembre 2011, n. 19

DISPONE

- ✓ che gli impianti per la distribuzione di carburante posti nel territorio del Comune di Crema, compresi quelli che erogano il Metano e/o GPL insieme agli altri carburanti (benzina e/o gasolio, ecc.) che non determinano in materia autonoma gli orari durante i quali effettuano il servizio di fornitura carburante con l'ausilio del gestore, osservino per l'anno 2015 i seguenti orari e modalità di apertura e disposizioni:

A ORARI GIORNALIERI DI APERTURA

1. Sono stabilite fasce obbligatorie a garanzia dell'apertura assistita degli impianti nelle seguenti fasce orarie:

A1 Obbligo minimo apertura assistita nelle fasce giornaliere			
Mattino	dalle ore	8:00	alle ore 12:00
Pomeriggio	dalle ore	15:00	alle ore 18:30

2. L'estensione degli orari minimi di apertura è definita in 52 ore lavorative (ripartire su sei giorni lavorativi) e tale limite può essere aumentato dal gestore fino a 62 ore;
3. I gestori, possono stabilire l'articolazione giornaliera e settimanale (ripartita in sei giorni lavorativi) dell'orario di apertura degli impianti non superando il limite delle 11 (undici) ore giornaliere, nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto 2;
4. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo R.R. da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e chiusura; la scelta non può essere modificata prima di mesi sei;
5. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è:

A2 Obbligo di orario di apertura			
Mattino	dalle ore	7:30	alle ore 12:15
Pomeriggio	dalle ore	15:00	alle ore 19:00

6. Tali variazioni dovranno essere indicate nel cartello orario da esporre obbligatoriamente;
7. Fuori dagli orari di servizio, compresi l'intervallo pomeridiano di chiusura e i turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva, l'attività di erogazione deve svolgersi attraverso le apparecchiature self-service pre-pagamento senza l'ausilio del gestore;

B GIORNATE DI APERTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, osservano il calendario regionale relativo al turno di apertura nelle Domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo l'articolazione in turni;
2. Con riferimento al precedente punto, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali l'apertura degli impianti avviene secondo l'articolazione in turni di cui all'elenco "allegata

tabella A) Turni Impianti di distribuzione”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Sono esclusi dalla regolamentazione delle aperture di cui ai punti 2B e 3B, gli impianti che al 31 dicembre 2014 non risultano essere dotati delle apparecchiature self-service pre-pagamento per effettuare l'erogazione del carburante. Questi continuano a prevedere l'apertura dell'impianto così come stabilito dal punto 1B;
4. Gli impianti di distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, dopo le necessarie verifiche sulle eventuali variazioni intervenute nel primo semestre 2015 sull'organizzazione del servizio di distribuzione di carburanti e, se presenti, le modifiche alle condizioni che comportano l'inefficacia e non il funzionamento del sistema di turnazione festiva degli impianti definito con la presente ordinanza, di adottare un nuovo atto che tenga conto di quanto avvenuto;

C CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. Al servizio festivo effettuato nella giornata della domenica, sussegue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo;
2. Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o del personale preposto; durante l'orario di chiusura, le apparecchiature destinate al servizio self-service pre-pagamento, svolgono servizio continuativo. Anche se non presenti sul territorio, si rende noto, che anche gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati stabiliti dalla D.G.R. 21 ottobre 2009, n. VIII/10359;
3. Nessun recupero è dovuto per la festività infrasettimanale.

D FERIE

1. L'esercizio degli impianti può essere facoltativamente sospeso per un periodo di due settimane consecutive, secondo turnazioni stabilite dalla Regione Lombardia e ricadenti di massima nel mese di agosto;
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza;
3. La Regione Lombardia con decreto Dirigenziale, stabilisce annualmente la determinazione dei turni di ferie, da osservarsi l'anno successivo;
4. Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo diverso di ferie dal turno assegnato, deve darne preavviso al Comune entro 30 giorni prima dell'inizio del periodo prescelto, attraverso le Associazioni di categoria aderenti alla presente regolamentazione, le quali verificano la compatibilità della richiesta del gestore con il mantenimento delle turnazioni e nel rispetto della presente ordinanza. Il Comune comunica al gestore, attraverso le stesse Associazioni di categoria, solo l'eventuale mancata concessione della sospensione per ferie che potrà essere negata per esigenze di pubblico servizio;
5. Può essere inoltre autorizzata, seguendo la procedura sopraddetta, la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consente di recuperare le festività soppresse di cui alla legge 5.3.77 n. 54 e s.m.i.;

E PUBBLICITÀ DEGLI ORARI E DEI TURNI

1. I gestori hanno l'obbligo di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali e della chiusura per ferie;
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e deve indicare le principali informazioni per l'automobilista e in ogni modo sempre l'orario di servizio e il turno di riposo infrasettimanale;
3. Durante le chiusure festive e domenicali dovranno essere esposti cartelli con l'indicazione dei distributori aperti nel turno relativo alla giornata di chiusura;
4. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura);
5. Gli impianti che erogano il Metano e/o GPL insieme con altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità previste dal presente atto.

F**ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE**

1. Qualora l'impianto sia dotato di attività economiche accessorie integrative, comprese le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui, rispettivamente, al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e relativi provvedimenti attuativi;
2. Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali loro afferenti;
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte del complesso dell'impianto di distribuzione possono seguire i limiti temporali dell'attività dell'impianto carburanti; Per una completa rispondenza ai bisogni dell'utente, in corrispondenza di orari ad elevato transito automobilistico, il gestore e/o il titolare dell'autorizzazione degli impianti possono avanzare richieste al Comune di anticipare l'apertura o posticipare la chiusura delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte del complesso dell'impianto nelle fasce orarie dalle ore 05.00 alle ore 22.00.

G**SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.000,00, ai sensi dell'art. 21.3 "sanzioni amministrative" L.R. 24/2004, applicabile secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo;
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni, senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero.

H**NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

1. La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti e decorre dal 1° gennaio 2015;

2. Per quanto non riportato e previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 10359 del 21 ottobre 2009 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi generali per i comuni su orari e turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti" in attuazione della "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammordamento della rete distributiva dei carburanti" (ex L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004), alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e relativi provvedimenti attuativi e alla Legge Regionale 22 novembre 2011, n. 19 di "Modifiche alla Legge Regionale 6/2010,
3. La presente ordinanza è trasmessa - a tutti gli esercenti del settore operanti nel Comune di Crema, alle Associazioni di Categoria delle Imprese a livello locale - ed è resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito del Comune;
4. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, e gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati di osservare e far osservare a termini di legge quanto disposto dalla presente ordinanza;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

22/12/2014

IL SINDACO
dott.ssa Stefania Bonaldi

www.Albopretorionline.it